



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE NEL COMUNE DI SERRA DE'CONTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE PANNELLI FOTOVOLTAICI

**(approvato con atto consiliare n. 13 del 9 marzo 2009,
modificato con atto consiliare n. 67 del 30 dicembre 2009)**

Art. 1 – Il presente Regolamento., ferme restando tutte le disposizioni di carattere nazionale, regionale e provinciale, circa le procedure di installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, detta indirizzi specifici relativi a dette installazioni nel territorio del Comune di Serra de'Conti, da applicare a qualsiasi dimensione di impianto, salvo specifiche indicazioni nel seguito.

Art. 2 – Sulla base dell'articolazione in zone urbanistiche previste dal Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., è vietata la installazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp nelle zone E1 e nelle aree soggette a norme geologiche per la tutela paesistico-ambientale, lettera a). Nelle stesse zone è vietata l'adozione di impianti, di qualsiasi potenza, montati su apparecchi inseguitori di qualsiasi tipo. Nelle zone E1 l'installazione di impianti di potenza fino a 20 Kwp è consentita esclusivamente a terra.

Art. 3 – E' altresì vietata la installazione di impianti fotovoltaici montati su apparecchi inseguitori di qualsiasi tipo, nelle aree residenziali; lo stesso divieto vale in tutte le zone, escluse quelle di cui al successivo art. 4, visibili dagli abitati di Serra de'Conti, capoluogo e frazione Osteria, nonché di quelle adiacenti, per una profondità di ml. 250, al tracciato della SP n. 360 Arceviese. In queste ultime zone è vietata altresì la installazione di impianti di potenza superiore a 20 kWp. Per la puntuale verifica di quanto stabilito dal presente articolo, ogni richiesta di installazione di impianto fotovoltaico da collocare all'esterno delle zone urbanizzate (zone A, B, C, D e F come individuate dal vigente P.R.G.) dovrà essere fornito di apposita cartografia riportante il bacino visuale interessato dall'installazione in progetto e la distanza dagli assi stradali sopra individuati.

Art. 4 – La installazione di impianti fotovoltaici è sempre ammessa sulle coperture e sulle facciate degli edifici che ricadono nelle zone D, come individuate dal vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., e degli edifici a destinazione produttiva, commerciale e a servizi ricadenti in altre zone urbanistiche, salvo quanto specificato per le zone E1. Nelle zone D è altresì ammessa la installazione di impianti su apparecchi inseguitori.

Art. 5 – Nella zona A – Centro Storico, come individuata dal vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R., l'installazione di impianti fotovoltaici a pannelli è ammessa esclusivamente sulle falde delle coperture, per una superficie non superiore al 60% della falda interessata. Il montaggio deve avvenire esclusivamente mediante incasso dei pannelli nel manto di copertura, in modo da mantenere il piano superiore dei pannelli entro l'estradosso del manto stesso. E' altresì ammessa l'installazione, con lo stesso limite dimensionale di cui sopra, di impianti fotovoltaici costituiti da moduli fotovoltaici a film sottile, il cui montaggio deve avvenire esclusivamente mediante conformazione del pannello flessibile sul manto di copertura. Eventuali montaggi di pannelli dello stesso tipo con diversa collocazione (facciate, infissi, elementi decorativi) devono essere



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

preventivamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale, tenendo conto del valore storico-culturale degli edifici interessati e del contesto edilizio ed urbanistico. Tutti i profili, le cornici ed i sistemi di montaggio e fissaggio eventualmente in vista, dovranno essere colorati in grigio canna di fucile e non provocare riflessi.

Art. 6 – Nelle restanti zone urbanistiche del territorio del Comune di Serra de'Conti è ammessa la installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici, anche montati su apparecchi inseguitori, alle seguenti condizioni:

- dovrà essere garantita la permeabilità e la potenziale capacità produttiva dei suoli agricoli, limitando gli attacchi a terra alle superfici strettamente indispensabili, con esclusione di piattaforme, piazzole e qualsiasi ulteriore sistema di pavimentazione dei suoli;
- dovrà essere conservato e curato, per tutta la durata della installazione, l'inerbimento dei suoli agricoli, anche ricorrendo a semine e risemine di speci erbacee ed apposite concimazioni;
- l'installazione di apparecchi inseguitori dovrà avvenire nel rispetto di quanto indicato ai punti precedenti;
- tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp dovranno essere recintati e provvisti di piantumazione perimetrale (da porre a dimora preliminarmente alla installazione dell'impianto) con siepi di speci autoctone di altezza non inferiore all'altezza dei supporti di impianto; tali piantumazioni dovranno essere integrate con alberature di alto fusto, esclusi i fronti di esposizione al sole, nel caso di montaggio su apparecchi inseguitori; resta ferma la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prescrivere l'adozione di alberature di alto fusto quando lo ritenga opportuno in relazione al migliore inserimento paesaggistico degli impianti;
- i campi fotovoltaici non dovranno avere dimensione in superficie superiore ad ha 5,00;
- in considerazione del particolare valore paesaggistico-ambientale della zona, non sono ammessi impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp nella piana del Farneto, compresa tra la strada comunale di Farneto, i fossi Caffarelli e Tagliate ed il confine del territorio comunale con Arcevia.

Art. 7 – Tutte le comunicazioni e richieste di installazione di impianti fotovoltaici dovranno essere corredate di schema di allaccio alla rete elettrica con indicazione del punto di interconnessione e del tracciato della relativa linea. Ogni eventuale modifica del punto o del tracciato dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale, con possibilità di quest'ultima di impartire eventuali ulteriori prescrizioni finalizzate a ridurre al minimo gli impatti derivanti.

Art. 8 – L'autorizzazione all'insediamento di impianti di produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw/ora, montati a terra, è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a favore del Comune di Serra de'Conti, il cui importo dovrà essere rivalutato ogni 3 anni sulla base del tasso di inflazione programmato; la fidejussione è vincolata e finalizzata all'attività di rimessa in pristino dell'area e di smaltimento dei materiali costituenti l'impianto. L'importo iniziale della fidejussione è calcolato, su base 2010, secondo i seguenti indici:

- 100 €/kWp per impianti con strutture di sostegno dei moduli ancorate con fondazioni o supporti in cemento armato
- 70 €/kWp negli altri casi.



COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Provincia di Ancona

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata altresì autocertificazione nei modi di legge circa la capacità finanziaria dei richiedenti, corrispondenti ai titolari del rapporto con il GSE, con indicazione delle modalità di provvista.

Art. 9 – Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la capacità produttiva degli impianti fotovoltaici installati al di fuori delle aree urbanizzate (zone A, B, C, D e F come individuate dal vigente P.R.G.) è calcolata sulla base della superficie dei pannelli collegati ad un unico punto di connessione alla rete elettrica. Sono altresì considerati costituenti un unico impianto i pannelli o gruppi di pannelli posti a distanza inferiore a ml. 250, anche se collegati a più punti di connessione e/o installati in tempi successivi.

Art. 10 – Il Comune di Serra de'Conti, volendo contemperare sia gli obiettivi di diffusione delle energie rinnovabili con conseguente riduzione delle emissioni di CO₂ in ottemperanza ai limiti del Protocollo di Kyoto, sia la salvaguardia del suolo e delle attività agricole, autorizzerà l'installazione di campi fotovoltaici e di impianti di sola produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20kWp fino ad una produzione complessiva massima di 11 Mwp, corrispondenti a circa il 25% del fabbisogno totale di energia elettrica nel territorio Comunale.

Ad esclusione delle zone E, nel territorio del Comune di Serra de'Conti, ai fini della massima riduzione di pericoli indotti, non possono essere installati apparecchi fotovoltaici, di qualsiasi tipologia e potenza, che utilizzino cadmio e suoi derivati e composti.